

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.34/24825/2017

OGGETTO: COMUNE DI BRICHERASIO – VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bricherasio, con deliberazione del C.C. n. 20 del 27/07/2017, trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 07/08/2017 prot. n. 8736 (pervenuto il 07/08/2017), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 32/2017);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 9;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- individuare nel P.R.G.C. vigente un breve tratto di strada comunale di circa 160 metri che collega strada Braide con via Garzigliana, attualmente interrotta a seguito della realizzazione della S.P. n. 161 dir, al fine di garantire un adeguato collegamento alla vicina frazione Cappella Merli. Non viene prevista una pista ciclabile in adiacenza alla nuova viabilità, "...considerato che il Comune di Bricherasio ha intrapreso l'iter di una variante strutturale...si può ipotizzare che quella possa essere la sede opportuna per fare le dovute

previsioni e programmazioni, estese a tutto il territorio comunale, di sviluppo della rete ciclopedonale comunale.” (Cfr. pag. 16 della Relazione Illustrativa);

- integrare il comma 1 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano specificando che: *“La sezione stradale di via Vittorio Emanuele II potrà mantenere l’attuale dimensione (come già cartografata sulle tavole di Piano) per la presenza di fabbricati esistenti”* (Cfr. pag. 17 della Relazione Illustrativa);
- integrare il comma 8 art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano chiarendo che la viabilità prevista con la Variante in oggetto dovrà prevedere le opere di compensazione segnalate nel Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e richiamate dal verbale dell’Organo Tecnico Comunale;

preso atto che:

- il Comune di Bricherasio non è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
- coerentemente con la Nota tecnica esplicativa di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 285-9684/2012 del 10/04/2012, l’Amministrazione comunale ha inviato congiuntamente alla Variante urbanistica l’Autocertificazione di accertamento di compatibilità idrogeologica a firma dell’Dott. Geol. Zanella con proposta della “Carta geomorfologica, dei dissesti e del reticolato idrografico minore”;
- nell’Atto di adozione della Variante in oggetto viene dichiarato che l’opera non è altrimenti localizzabile;

preso atto inoltre che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’Amministrazione comunale ha inviato il Documento Tecnico di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana;

preso inoltre atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- l’Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 336-19718/2017 del 22/08/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai

sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bricherasio con deliberazione C.C. n. 20 del 27/07/2017, le seguenti osservazioni:

- accertato che la viabilità comunale in progetto non è altrimenti localizzabile, come si evince dall'Atto di adozione della Variante in questione, che il P.R.G.C. del Comune di Bricherasio non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico e che il progetto insiste su *"....tre classi interessate da processi di dissesto idraulico legato ai fenomeni di dinamica torrentizia di intensità/pericolosità progressivamente crescente da medio/moderata (Em) a elevata (Eb) e moto elevata (Ea) in sponda al T. Chiamogna"* (Cfr. Dichiarazione del Dott. Geol. Zanella – allegata alla Variante), si suggerisce, ai sensi della D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014"*, di richiedere prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto, il parere dal punto di vista geologico e idraulico alla Direzione regionale OOPP o in subordine nel ambito del procedimento di approvazione dell'opera;
- richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri (del sopraccitato comma 5) nonché la Capacità insediativa del Piano vigente, anche se con la presente Variante parziale non vengono modificati;
- a titolo di apporto collaborativo si ricorda che l'individuazione del nuovo tracciato stradale deve avvenire nelle cartografia del P.R.G.C. vigente, allegando alla Variante le Tavole del Piano vigente e in variante che agli atti risultano poco definite e di difficile interpretazione, si suggerisce in sede di approvazione delle Variante in questione di integrare i documenti in tale senso o migliorare la definizione degli elaborati cartografici;
- si sollecita l'Amministrazione a procedere verso l'adeguamento del P.R.G.C. al Piano per l'Assetto Idrogeologico al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta all'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere*

verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale...”;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bricherasio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale